

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 230

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori COLOMBO SVEVO, MINUCCI DARIA, DE CINQUE, CONDORELLI, CARLOTTO, PINTO, COVIELLO, RABINO, CAPPUZZO, BALLESI, PARISI Francesco, FONTANA Giovanni Angelo e BERNASSOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1992

**Nuove norme per l'iscrizione delle casalinghe all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti**

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema del riconoscimento del valore sociale del lavoro casalingo e di una sua adeguata tutela è da sempre presente all'attenzione politica della Democrazia cristiana.

Ne è, fra l'altro, dimostrazione il disegno di legge n. 203 della IX Legislatura, prima firmataria la senatrice democristiana Ceccatelli. Presentato al Senato il 5 ottobre 1983, il disegno di legge, collegandosi alle scelte di fondo della nostra Costituzione ed alla Risoluzione n. 28 del 1975 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, riconosceva, appunto, il valore sociale del lavoro casalingo e ne dava una precisa definizione giuridica, prevedendo, fra l'altro, l'istituzione di un

fondo regionale, collegato con il Fondo sociale europeo per la costituzione e la gestione di cooperative di donne casalinghe, al fine di mettere a frutto sociale le articolate professionalità che le casalinghe sviluppano all'interno del nucleo familiare.

Vigile è stata anche l'attenzione del nostro partito al fine di assicurare alle persone addette alle cure domestiche della propria famiglia la possibilità di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Difatti, la proposta di legge n. 1461, presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole Cristofori e da numerosi altri parlamentari della Democrazia cristiana

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nella X legislatura, prevedeva, all'articolo 21, tale possibilità. Poichè questo articolo non risultava compreso nel testo presentato in Aula per il riordinamento del sistema pensionistico e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in quanto stralciato, il Gruppo democratico cristiano della Camera dei deputati lo ripresentò quale emendamento aggiuntivo dei deputati Anselmi, Costa Silvia, Cristofori.

Ora, attesa la particolare rilevanza sociale e le sollecitazioni dei soggetti interessati (sollecitazione espressa in special modo dal Movimento italiano casalinghe e dalla Federcasalinghe) proponiamo il presente disegno di legge, che prevede norme per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'indennità, la vecchiaia ed i superstiti, delle persone addette alle cure domestiche della propria famiglia, e ne sollecitiamo una rapida approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone di età non inferiore ai venticinque anni e non superiore ai quaranta anni che, non prestando attività lavorativa alle dipendenze di terzi od autonoma o non essendo iscritte in albi professionali ovvero non essendo titolari di pensione diretta, si occupano, senza vincolo di subordinazione, delle cure domestiche nella propria famiglia possono ottenere, a domanda, l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il limite minimo di età per le persone coniugate e per gli orfani non studenti è ridotto a diciotto anni.

2. Sono escluse dalla facoltà di cui al comma 1 le persone che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria in una delle gestioni previdenziali che tutelano le attività lavorative di cui al comma stesso o possono perfezionare tali requisiti per effetto della ricongiunzione delle posizioni assicurative.

3. Per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria di cui al comma 1, per il versamento dei contributi, per il raggiungimento del diritto alle prestazioni e per la misura di queste si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo del contributo dovuto è quello previsto dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, per i lavoratori dipendenti comuni.

4. Le persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già

iscritte alla «Mutualità pensioni», disciplinata dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, e successive modificazioni, possono richiedere, entro un anno dalla data predetta, di avvalersi delle disposizioni di cui ai commi precedenti, indipendentemente dal possesso dei requisiti in essi previsti.

5. I contributi versati dagli assicurati di cui al comma 4 sino alla data del 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati utili ai fini del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e della misura di questa. A tale scopo viene accreditato per ciascun anno o frazione di esso un numero di contributi pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo l'importo complessivamente versato per ciascun anno, o frazione di esso, per l'importo corrispondente al valore del contributo volontario minimo in vigore nei periodi considerati per i lavoratori dipendenti comuni.

6. Norme intese a prevedere le procedure mediante le quali è attuata la soppressione della gestione «Mutualità pensioni» nonché le modalità per la gestione ad esaurimento che deve garantire alle attuali iscritte i trattamenti previsti dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, e successive modificazioni, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.